

Reddito di cittadinanza 2021

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> - [Noemi Secci](#))



Pensione minima e reddito minimo contro la povertà: come funziona, a quanto ammonta, a chi spetta, quali requisiti e adempimenti per ottenerlo?

È operativo anche per il 2021 il reddito di cittadinanza, il sussidio “universale” per i più bisognosi, che viene riconosciuto a due fasce di destinatari: alle famiglie con soli componenti over 67 o disabili gravi è erogata la pensione minima di cittadinanza, che costituisce, di fatto, un’integrazione di tutte le pensioni ed i redditi sotto la soglia di povertà. Il reddito di cittadinanza spetta invece a tutti coloro che si trovano sotto la soglia di povertà, se vi sono dei componenti del nucleo familiare under 67 o non disabili gravi ed ha la natura di politica attiva del lavoro.

Ai cittadini, in cambio del **reddito di cittadinanza 2021**, di importo mensile sino a 780 euro (per i single con affitto a carico; per le famiglie con più componenti, l’integrazione prevista è maggiore, sino a 1380 euro), si richiede infatti la ricerca assidua di un’occupazione, assieme alla frequenza di corsi di formazione e alla partecipazione a progetti di lavoro a favore del proprio Comune di residenza. Sono esclusi dalle attività di politica attiva del lavoro i disabili (che possono però beneficiare del collocamento mirato), i pensionati, gli over 65 e gli studenti.

Il sussidio risulta sicuramente più incisivo rispetto al precedente [reddito d’inclusione Rei](#), dato che quest’ultima misura offriva un reddito massimo di quasi 540 euro mensili, per una famiglia di 5 e più persone (gli importi sono inferiori per i nuclei familiari di meno componenti, si parte da un minimo di circa 190 euro al mese), contro un massimo di 1.380 euro offerti ai beneficiari di Rdc; il reddito di cittadinanza richiede tuttavia un impegno notevole per il beneficiario nella formazione e nella ricerca attiva di lavoro, nonché il soddisfacimento di numerose condizioni.

Il decreto Sostegni ha previsto lo stanziamento di un miliardo di euro per rifinanziare la misura, assieme alla possibilità di sospendere il diritto al sussidio, senza perderlo e senza subire la diminuzione dell’importo, nel caso in cui il beneficiario (o un familiare del nucleo beneficiario) sia impiegato con uno o più contratti a termine. La sospensione opera sino a 6 mesi; il reddito del nucleo non deve superare la soglia di 10mila euro.

La [pensione minima di cittadinanza](#) da 780 euro mensili (per un single con affetto o mutuo a carico) costituisce invece una misura strutturale, in quanto destinata ai pensionati over 67, non in età lavorativa, quindi, nella generalità dei casi, impossibilitati a trovare nuove fonti di reddito. Ma procediamo per ordine, e facciamo il punto della situazione sul **reddito di cittadinanza 2021**: come funziona, chi sono i beneficiari, a quanto ammonta, quali sono i requisiti e gli adempimenti richiesti, come ottenerlo.

L'Inps ha recentemente chiarito che, per fruire del reddito di cittadinanza nel 2021, la dichiarazione Isee va rinnovata entro gennaio, in quanto in scadenza il 31 dicembre 2020. Chi non ha inviato l'Isee entro il 31 gennaio 2021 subisce la sospensione del sussidio, che riprende soltanto una volta presentata la dichiarazione ed elaborata l'attestazione da parte dell'Inps.

Al reddito di cittadinanza si è aggiunto, ma solo temporaneamente, il reddito d'emergenza, un contributo finalizzato a sostenere le famiglie in difficoltà a causa dell'epidemia di coronavirus. Col decreto Sostegni, la misura è stata prorogata anche per i mesi di marzo, aprile, maggio, 2021, nonché ampliata ai disoccupati che hanno terminato di percepire la Naspi e la Dis-coll. Il decreto Sostegni-bis la amplierà anche alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.

Attenzione: per chi ha presentato domanda di reddito di cittadinanza nei primi mesi di operatività della misura, sono in scadenza o già scaduti i 18 mesi di fruizione. Per continuare a percepire il sussidio, è indispensabile presentare una nuova domanda.

Indice

- [1 Reddito d'emergenza](#)
- [2 Come funziona il reddito di cittadinanza?](#)
- [3 Come funziona la pensione di cittadinanza?](#)
- [4 A quanto ammonta il reddito di cittadinanza?](#)
 - [4.1 Spetta la tredicesima sul reddito di cittadinanza?](#)
- [5 Come aumenta il reddito di cittadinanza?](#)
- [6 Qual è la scala di equivalenza per il reddito di cittadinanza?](#)
- [7 Si può pignorare il reddito di cittadinanza?](#)
- [8 Chi ha diritto al reddito di cittadinanza?](#)
 - [8.1 Attestazione dei requisiti patrimoniali](#)
- [9 Reddito di cittadinanza e assegno unico familiare](#)
- [10 Modifica dei dati e del titolare: aggiornamento carta Rdc](#)
- [11 Si può presentare l'Isee corrente se il reddito diminuisce?](#)
- [12 Reddito di cittadinanza per chi supera la soglia di reddito](#)
- [13 Come funziona la carta Rdc?](#)
 - [13.1 Reddito di cittadinanza: nuove regole carta Rdc](#)
- [14 Tagli alla carta Rdc](#)

- [15 Chi lavora o percepisce la disoccupazione ha diritto al reddito di cittadinanza?](#)
- [16 Chi percepisce prestazioni di assistenza ha diritto al reddito di cittadinanza?](#)
- [17 Chi fa parte del nucleo familiare per il reddito di cittadinanza?](#)
- [18 Per ottenere il reddito di cittadinanza si deve lavorare?](#)
- [19 Quali sono gli adempimenti per mantenere il reddito di cittadinanza?](#)
- [20 Patto per il lavoro](#)
 - [20.1 Contenuto del patto per il lavoro](#)
- [21 Patto per l'inclusione sociale](#)
- [22 Convocazioni di massa dai centri per l'impiego](#)
- [23 Lavori di pubblica utilità obbligatori](#)
- [24 Reddito e pensione di cittadinanza: sospesi gli obblighi per coronavirus](#)
- [25 Ripristino degli obblighi per i beneficiari di Rdc](#)
- [26 Controlli straordinari sulle famiglie](#)
- [27 Quando non si può rifiutare un'offerta di lavoro?](#)
- [28 Che cosa succede al reddito di cittadinanza se rifiuto un lavoro?](#)
- [29 Assegno di ricollocazione per beneficiari del reddito di cittadinanza](#)
- [30 Quali sono i vantaggi per chi assume un beneficiario del reddito di cittadinanza?](#)
- [31 Operativo il bonus assunzione per beneficiari del reddito di cittadinanza](#)
- [32 Agevolazioni per chi si mette in proprio](#)
- [33 Bonus di 6 mesi Reddito di cittadinanza per chi si mette in proprio](#)
- [34 Domanda di rinnovo Rdc: istruzioni dell'Inps](#)
- [35 Come si perde il reddito di cittadinanza?](#)
- [36 Reddito di cittadinanza e lavoro nero](#)
- [37 Riduzione del reddito di cittadinanza](#)
- [38 Come si chiede il reddito di cittadinanza?](#)
 - [38.1 Domanda reddito di cittadinanza nel sito dell'Inps](#)
- [39 Modello Rdc Pdc Com Ridotto](#)
- [40 Come si comunicano le variazioni sul reddito di cittadinanza?](#)
- [41 Perdita del reddito di cittadinanza in caso di vincite, successioni e donazioni](#)
- [42 Rinuncia al reddito di cittadinanza](#)
- [43 Reddito di cittadinanza: 600mila nominativi controllati dalla finanza](#)
- [44 Cambia l'Isee per il reddito di cittadinanza](#)
- [45 Reddito di cittadinanza per chi ha appena perso il lavoro](#)
- [46 Reddito di cittadinanza: nuovi chiarimenti dall'Inps](#)
- [47 Integrazione delle domande di Rdc presentate nel mese di marzo 2019](#)
- [48 Progetti utili alla collettività: chiamata per migliaia di beneficiari di Rdc](#)

Reddito d'emergenza

Apriamo una piccola parentesi sul **Reddito d'emergenza**: si tratta di un importo da 400 a **800 euro** mensili in base alla consistenza del nucleo familiare; l'importo non è cumulabile con il Reddito di cittadinanza e con ulteriori indennità, come il bonus per i lavoratori autonomi.

In base alle previsioni del decreto Rilancio, poi confermate dal decreto Sostegni, il reddito di emergenza ha un importo variabile tra i 400 gli 800 euro e spetta se si soddisfano le seguenti condizioni:

- residenza in Italia;
- Isee del nucleo familiare non superiore a 15.000 euro;
- reddito familiare inferiore a soglie specifiche;
- patrimonio mobiliare non superiore ai 10.000 euro (sino a un massimo di 20.000 euro in base alla composizione del nucleo familiare).

Le domande dovevano essere dapprima presentate entro luglio, per ottenere 2 mensilità di Rem. Il decreto Agosto prima e successivamente il decreto Ristori ne avevano prorogato la fruizione per altri tre ratei, con tempo, per presentare le nuove domande, al 30 novembre 2020. Il decreto Sostegni ha previsto la **proroga per il 2021**, con il diritto a ricevere il Rem per le mensilità da marzo a maggio, un incremento ed un ampliamento. Le domande possono essere presentate sino al 31 maggio 2021. Il decreto Sostegni-bis, come recentemente annunciato dal viceministro allo Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto Fratin, prevede la proroga della misura anche per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.

In base alle attuali previsioni, il Rem è stato rafforzato con un aumento della soglia massima del reddito familiare per chi vive in affitto e con un allargamento ai **disoccupati** che tra il 1° luglio 2020 ed il 28 febbraio 2021 hanno finito la Naspi o la Dis-Coll e non hanno un altro tipo di aiuti. A loro arrivano, salvi i casi di incompatibilità, altre tre mensilità di reddito di emergenza, se l'Isee non supera 30mila euro.

Secondo quanto indicato nel testo del decreto Rilancio, il reddito di emergenza risulta però incompatibile col reddito di cittadinanza. Per approfondire: [Guida al reddito di emergenza](#)

Come funziona il reddito di cittadinanza?

Cerchiamo innanzitutto di capire le caratteristiche fondamentali del **reddito di cittadinanza**: questo sussidio consiste in una prestazione economica mensile, esentasse, accreditata a favore di coloro che possiedono un reddito sotto la soglia di povertà, assieme a ulteriori requisiti patrimoniali.

È considerato al di sotto della soglia di povertà ai fini del reddito di cittadinanza chi possiede un reddito inferiore ai **780 euro mensili**, in caso di nucleo familiare con un solo componente, su cui grava l'affitto o il mutuo; la soglia di povertà è più alta, per le famiglie con più persone, sino ad

arrivare a 1.380 euro al mese per le famiglie numerose con disabili; in caso di nuclei con disabili e anziani, beneficiari della pensione di cittadinanza, la soglia si alza a 1.536 euro.

In particolare, se la famiglia ha più componenti, il reddito è aumentato dello 0,4 per ogni persona maggiorenne e dello 0,2 per ogni figlio minore, sino a un punteggio massimo di 2,1 (2,2 per le famiglie con disabili gravi o non autosufficienti). Con riferimento al singolo componente, la soglia di reddito personale annuo da rispettare non deve essere superiore ai 6mila euro annui, che sale a 7.560 euro se il beneficiario ha diritto alla pensione di cittadinanza ed a 9.360 euro se è in affitto. L'indicatore **Isee** del nucleo familiare (si tratta, in pratica, di un indice che "misura la ricchezza delle famiglie") richiesto per il diritto al sussidio ammonta a 9.360 euro. Inoltre, per ottenere il beneficio sono previsti limiti legati al patrimonio mobiliare e immobiliare.

La prestazione è accreditata con una **carta acquisti** ([Carta Rdc](#)), una carta Postepay, che consente di pagare le utenze, l'affitto e il mutuo, di prelevare contanti sino a un massimo di 210 euro al mese (220 per le famiglie con disabili gravi o non autosufficienti) e l'acquisto di beni e servizi di base.

Come funziona la pensione di cittadinanza?

Il **reddito di cittadinanza** non interessa soltanto i lavoratori e i disoccupati che si trovano sotto la soglia di povertà, ma anche gli anziani ed i pensionati. A questo proposito, la normativa in materia dispone infatti che, per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a **67 anni**, o da disabili gravi (in base a un recente emendamento) il reddito di cittadinanza assume la denominazione di **pensione di cittadinanza**, quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane.

I **requisiti** per la pensione di cittadinanza sono gli stessi previsti per il reddito di cittadinanza, salvo alcune peculiarità. L'attuale integrazione al trattamento minimo, pari a 515,58 euro mensili, nonché le ulteriori maggiorazioni, possono dunque essere ulteriormente integrate dalla [pensione di cittadinanza](#) per chi ne ha i requisiti; la pensione di cittadinanza integra, comunque, anche il reddito di chi non ha diritto alle maggiorazioni, e addirittura il reddito di chi non ha diritto alla pensione.

La pensione di cittadinanza non comporta, tuttavia, l'aumento diretto di eventuali pensioni e trattamenti, ma può essere erogata su carta acquisti o ritirata, in banca o alle poste, senza bisogno di utilizzare la **carta Rdc**.

A quanto ammonta il reddito di cittadinanza?

Il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza ammontano a un massimo di 780 euro mensili per ogni persona adulta senza reddito, con un **mutuo** o l'**affitto** a carico; per chi ha delle entrate, reddito e pensione di cittadinanza integrano gli importi percepiti sino ad arrivare al

sussidio spettante calcolato. Nello specifico, l'**importo del reddito di cittadinanza** è determinato da due quote, che integrano il reddito della famiglia:

- la prima quota ammonta a una soglia massima pari a 6mila euro annui, cioè arriva a un massimo di 500 euro al mese (630 euro al mese, 7.560 euro annui nel caso di pensione di cittadinanza) per il singolo componente del nucleo familiare; in presenza di più componenti si può arrivare a massimo 12.600 euro, cioè a 1.050 euro al mese (1.323 euro al mese, 15.876 euro annui per la pensione di cittadinanza); se nel nucleo sono presenti disabili gravi o non autosufficienti, la quota base del reddito di cittadinanza può arrivare a 1.100 euro mensili, e la quota base della pensione di cittadinanza a 1.386 euro mensili (in presenza di almeno 4 componenti);
- la seconda quota del reddito è riconosciuta alle famiglie che pagano l'affitto dell'**abitazione**, ed è pari al canone annuo previsto dal contratto di affitto, sino a un massimo di 3.360 euro all'anno, 280 euro al mese (150 euro al mese, 1.800 euro annui per chi percepisce la pensione di cittadinanza);
- nel caso di famiglie residenti in abitazioni di proprietà, per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato stipulato un contratto di mutuo da un componente della famiglia, la seconda quota è pari alla **rata del mutuo**, fino a un massimo di 150 euro al mese, 1.800 euro annui.

Per conoscere, nel dettaglio, come determinare la quota spettante per affitto o mutuo a carico: [Calcolo Rdc affitto e mutuo](#).

In ogni caso il **beneficio economico**:

- non può superare la **soglia** di 9.360 euro annui (780 euro al mese) nel caso di nucleo familiare con un solo componente, ridotta del valore del **reddito familiare** ed eventualmente aumentata del valore della scala di equivalenza; la misura massima in caso di più componenti può arrivare, in concreto, per il 2021, a 1.380 euro mensili per le **famiglie numerose** con disabili gravi o non autosufficienti ed affitto a carico ed a 1.536 euro mensili per la pensione di cittadinanza, in caso di famiglie numerose con disabili gravi o non autosufficienti ed affitto a carico;
- non può essere inferiore a 480 euro annui (40 euro al mese).

Spetta la tredicesima sul reddito di cittadinanza?

In base a quanto esposto, il reddito di cittadinanza spetta per un massimo di 18 mensilità, 12 mensilità nell'anno, senza l'erogazione della **tredicesima**. Il reddito di cittadinanza, nel dettaglio, decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è concesso per un periodo massimo di **18 mesi**, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese presentando la nuova domanda già a partire dal mese successivo a quello di erogazione della diciottesima mensilità.

Non è prevista alcuna sospensione nel caso della pensione di cittadinanza che, pertanto, si prosegue in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda. Anche per la pensione di cittadinanza è prevista l'erogazione di 12 ratei mensili, senza tredicesima.

Come aumenta il reddito di cittadinanza?

Facciamo alcuni esempi per capire **come aumenta il reddito di cittadinanza**, al crescere dei componenti del nucleo familiare.

Per un single senza reddito che paga l'affitto, la quota base del reddito è 500 euro al mese, a cui bisogna aggiungere 280 euro d'integrazione per il canone di locazione (ipotizzando che sia pari o superiore a 280 euro al mese): l'importo ammonta dunque a **780 euro mensili**.

Per una **famiglia di tre persone** che paga l'affitto, con **genitori disoccupati** a reddito zero e figlio minore a carico, il reddito di cittadinanza del nucleo aumenta di 0,4 punti per il coniuge e di 0,2 punti per il figlio minore (il richiedente vale 1 punto): in pratica, all'importo della quota base di 500 euro va aggiunto il 60% (40%+20%), ossia l'importo va moltiplicato per 1,6, quindi ammonta a 800 euro, ai quali vanno aggiunti i 280 euro mensili d'integrazione per l'affitto. Il reddito mensile ammonta perciò a 1080 euro.

Per una **famiglia di 5 persone**, con genitori disoccupati a reddito zero e 3 **figli minorenni** a carico, il reddito di cittadinanza del nucleo aumenta di 0,4 punti per il coniuge e di 0,2 per ogni figlio minore: in pratica, l'importo della quota base di 500 euro va aumentato del 100%, ossia moltiplicato per 2 (1 + 0,4 + 0,2 + 0,2 + 0,2), quindi ammonta a mille euro, ai quali vanno aggiunti i 280 euro mensili d'integrazione per l'affitto. Il reddito mensile ammonta così a 1.280 euro.

Qual è la scala di equivalenza per il reddito di cittadinanza?

Ecco, esposto in tabella, il funzionamento della **scala di equivalenza per il reddito di cittadinanza** e per la **pensione di cittadinanza**.

Scala di equivalenza RdC	
1	per il primo componente
+ 0,4	per ogni ulteriore componente con + di 18 anni
+ 0,2	per ogni ulteriore componente minorenni
fino a un massimo di 2,1	
fino a un massimo di 2,2	se in famiglia almeno un componente è disabile grave o non autosufficiente

Si può pignorare il reddito di cittadinanza?

Il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza sono **esentasse**; la pensione di cittadinanza, avendo la natura di sussidio finalizzato a contrastare la povertà, è inoltre **non pignorabile**. In merito al **pignoramento del reddito di cittadinanza**, invece, si è recentemente espresso il Tribunale di Trani [7], negando l'impignorabilità in quanto, prescindendo dall'osservanza dell'articolo 545 del Codice di procedura civile (che elenca tutti i casi in cui i crediti non possono essere pignorati), nel decreto istitutivo dell'Rdc [1] è assente ogni riferimento alla sua natura alimentare. Il reddito di cittadinanza, secondo i giudici, può essere pignorato per la corresponsione dell'assegno alimentare al coniuge o per i debiti col Fisco. Nulla è cambiato col maxi-emendamento per la conversione del decreto Sostegni, che avrebbe dovuto prevedere l'impignorabilità del sussidio: non è presente alcun riferimento in merito al pignoramento del reddito di cittadinanza.

Chi ha diritto al reddito di cittadinanza?

Possono chiedere il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza i **cittadini maggiorenni** che soddisfano le seguenti condizioni:

- si trovano in [stato di disoccupazione](#) o in stato di non occupazione (cioè hanno perso il posto o non hanno mai lavorato), o in stato di disoccupazione parziale (ossia hanno un lavoro, ma un reddito inferiore a determinate soglie); per i beneficiari di pensione di cittadinanza, gli studenti o i lavoratori il cui nucleo ha un reddito inferiore alle soglie di povertà, il requisito non è richiesto;
- non hanno presentato le **dimissioni** nei 12 mesi precedenti la domanda; i lavoratori dimissionari sono infatti esclusi dal reddito per un anno, ma il nucleo può beneficiare del sussidio; non rilevano le dimissioni per giusta causa o durante il periodo di prova;
- per i detenuti ed i ricoverati in una struttura a carico dello Stato il sussidio è sospeso (la famiglia ha diritto al reddito, ma il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di queste persone); il diritto al reddito è ugualmente sospeso per chi ha subito una misura cautelare personale, anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo, o una condanna, anche con sentenza non definitiva, per determinati reati [2]; nello specifico, la condanna definitiva deve essere intervenuta nei 10 anni precedenti la domanda di Rdc; questo requisito è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione;
- sono in possesso della **cittadinanza italiana** o di Stati dell'Unione europea, o sono familiari di un titolare del **diritto di soggiorno** o del **diritto di soggiorno permanente**, o cittadini di altri Stati in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o dello status di titolare di protezione internazionale;
- sono **residenti in Italia** da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in

modo continuativo (questo requisito deve essere verificato dai Comuni entro 30 giorni dalla concessione del sussidio, ma attualmente è all'esame della Commissione europea, in quanto sarebbe discriminatorio);

- i cittadini provenienti da Paesi al di fuori dell'Unione europea possono ottenere il reddito o la pensione di cittadinanza soltanto se presentano una certificazione comprovante i requisiti reddituali e patrimoniali necessari per il sussidio, nonché la composizione del nucleo familiare; la certificazione deve essere redatta dall'autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana; l'obbligo di produrre questa certificazione non riguarda, però, i rifugiati ed i cittadini di Stati al di fuori dell'Ue nei quali sia oggettivamente impossibile acquisire un certificato con i requisiti richiesti; per approfondire: [Adempimenti reddito di cittadinanza stranieri](#);
- possiedono un indicatore Isee del nucleo familiare inferiore a 9.360 euro;
- possiedono un **valore del reddito familiare** inferiore a 6 mila euro, riferito al singolo componente, o a 7.560 euro, in caso di pensione di cittadinanza; l'importo è elevato sino a 9.360 euro per chi paga l'affitto ed è da adeguare col parametro della scala di equivalenza;
- possiedono **immobili**, oltre alla **prima casa**, per un valore totale inferiore a 30mila euro, anche all'estero;
- possiedono un patrimonio mobiliare familiare (conti, carte prepagate, titoli, libretti, depositi, obbligazioni, partecipazioni...) non superiore a 6mila euro; questa soglia è incrementata di 2mila euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10 mila euro, incrementati di ulteriori mille euro per ogni figlio successivo al secondo; i massimali sono ulteriormente incrementati di 5mila euro per ogni componente con disabilità, come definita a fini Isee, e di 7500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di **non autosufficienza**;
- nessun componente della famiglia deve possedere autoveicoli immatricolati da meno di 6 mesi, o con cilindrata superiore a 1.600 cc e motoveicoli immatricolati nei 2 anni precedenti, o con cilindrata superiore a 250 cc; nessuno deve possedere navi o imbarcazioni da diporto; possono essere posseduti i veicoli per disabili;
- è presente una [dichiarazione Isee](#) (ordinario, minorenni, corrente) in corso di validità per il **nucleo familiare**; l'Isee, dal 2020, è disponibile anche in forma precompilata (vedi [Guida all'Isee precompilato](#)).

Attestazione dei requisiti patrimoniali

Per quanto riguarda i **requisiti patrimoniali**, per comprovare la composizione del nucleo familiare, è previsto l'obbligo, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, di produrre

un'apposita **certificazione** rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana (circ. Inps 100/2019).

L'obbligo non si applica:

- nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
- qualora ci sia una convenzione internazionale che disponga diversamente;
- nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni.

Reddito di cittadinanza e assegno unico familiare

L'**assegno unico familiare**, la nuova misura riconosciuta dalla legge 46/2021 a favore delle famiglie con figli sotto i 21 anni, è concesso anche qualora il nucleo familiare sia titolare di reddito di cittadinanza: in questo caso, l'assegno viene corrisposto congiuntamente a quest'ultimo, con le medesime modalità, cioè con la ricarica della carta elettronica Rdc.

L'ammontare dell'assegno unico è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.

Nella determinazione dell'ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del **beneficio economico** del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza.

L'assegno unico non è comunque considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei **figli con disabilità**.

Modifica dei dati e del titolare: aggiornamento carta Rdc

Si può modificare il **titolare** del reddito di cittadinanza?

La legge istitutiva del reddito di cittadinanza non disciplina espressamente la possibilità di modificare il titolare della prestazione o i dati anagrafici dichiarati in domanda.

Che cosa fare, allora, se sorge l'esigenza di aggiornare o modificare i dati anagrafici del richiedente la prestazione o del suo tutore, di inserire o eliminare un tutore o modificarlo, oppure di modificare il titolare della **carta Rdc**, attribuendola - in casi di stretta necessità - a un altro membro del nucleo beneficiario?

E se sorge la necessità di aggiornare i dati relativi alla residenza del nucleo beneficiario?

Per far fronte a queste esigenze, è stata rilasciata un'apposita utility che consente alle sedi Inps di aggiornare i dati autodichiarati in domanda, purché questa sia in corso di istruttoria e non sia stata oggetto di revoca o decadenza e purché non sia esaurita la durata (18 mesi) del sussidio.

Le variazioni possibili sono le seguenti:

- la variazione delle generalità, dei dati anagrafici del richiedente la carta Rdc e del tutore, se presente;
- la variazione dello stato di cittadinanza e del luogo di residenza del richiedente;
- la variazione degli estremi del documento di riconoscimento, dei dati del documento di riconoscimento del richiedente o del tutore, se presente;
- la variazione dei recapiti per le comunicazioni (dati di domicilio, e-mail e telefono cellulare).

Come chiarito nel messaggio Inps 1983/2020, le variazioni comportano la generazione e il rilascio di una **nuova carta Rdc** da parte di Poste Italiane se si tratta:

- dell'aggiornamento dei dati anagrafici del richiedente o del tutore;
- dell'indicazione di un **nuovo titolare** della carta (richiedente) tra i membri del nucleo;
- della sostituzione (o la nomina o il venir meno) di un tutore.

Tutte le modifiche possono essere richieste presso le sedi territoriali Inps, anche tramite Pec, previo possesso di idonea documentazione, cioè di un documento di identità in corso di validità, del codice fiscale e di ogni altro documento che attesti la necessità di modifica dei dati (ad esempio, provvedimento di nomina di un tutore), sia dichiarati all'atto della domanda che intervenuti successivamente (ad esempio, modifica del codice fiscale e/o del nome e cognome del richiedente).

Si può presentare l'Isee corrente se il reddito diminuisce?

Se il reddito della famiglia diminuisce, ad esempio perché uno dei membri perde il posto di lavoro, perché il cambiamento sia recepito ai fini del reddito di cittadinanza, nell'Isee normale, occorre parecchio tempo. Ad esempio, nell'Isee ordinario 2021 sono recepiti i cambiamenti avvenuti nel corso del 2019.

Ai fini del reddito di cittadinanza, se sussistono le condizioni (cessazione o sospensione dell'attività lavorativa) è possibile però presentare l'**Isee corrente**, che si basa sui redditi più recenti e non del secondo anno precedente la dichiarazione, come l'Isee ordinario. L'Isee corrente è stato recentemente riformato, è possibile presentarlo non solo per la perdita del lavoro, ma anche per gli scostamenti reddituali superiori al 25% (qualunque ne sia la causa) e per la perdita di una pensione o di un sussidio da parte di almeno un componente della famiglia. Anche lo scostamento dell'indicatore della situazione patrimoniale di oltre il 20% dà diritto all'aggiornamento. Per approfondire: [Isee corrente, come funziona](#). Inoltre, nei casi in cui ricorrano le condizioni per la presentazione dell'Isee minorenni, ci si deve riferire all'indicatore così determinato.

Reddito di cittadinanza per chi supera la soglia di reddito

Se il nucleo familiare supera la soglia di reddito di 6mila o 7.560 euro (da moltiplicare per la scala di equivalenza), ma non la soglia di 9.360 euro, può aver comunque diritto alla quota del reddito di cittadinanza spettante per chi ha l'affitto o il mutuo a carico.

Per sapere l'importo della **seconda quota di Rdc** o Pdc alla quale si ha diritto, bisogna eseguire le seguenti operazioni:

- calcolare la quota relativa all'affitto o al mutuo, moltiplicando la soglia di 9360 euro per l'importo della scala di equivalenza della famiglia e sottraendo il reddito familiare annuo;
- confrontare questo importo con l'affitto annuo dovuto;
- dividere il minor importo per 12;
- spetta sempre il minor importo tra l'integrazione della soglia ottenuta moltiplicando la somma di 9.360 per la scala di equivalenza, al netto del reddito familiare, e la somma effettivamente corrisposta a titolo di affitto o mutuo.

Come funziona la carta Rdc?

Il reddito di cittadinanza è erogato attraverso la **carta Rdc**, una carta rilasciata dalle Poste e ricaricata mensilmente dall'Inps.

Tramite la carta è possibile:

- pagare l'affitto e il mutuo (per maggiori delucidazioni, vedi: [Come si paga l'affitto col reddito di cittadinanza?](#));
- acquistare beni e servizi per le esigenze dei componenti della famiglia;
- prelevare contanti (sino a un massimo di 100 euro, da moltiplicare per il valore della scala di equivalenza).

Non è possibile fare acquisti online o di beni vietati.

Vuoi sapere tutto, ma proprio tutto, sulla carta Rdc? Ad esempio se può usarla solo il titolare, se puoi acquistare un cellulare, un vestito, che cosa fare se la smarrisci? Leggi la nostra [Guida alla carta Rdc](#).

Reddito di cittadinanza: nuove regole carta Rdc

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30 aprile 2021, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, attua la previsione dell'art. 5, co. 6, DL 4/2019, che consente ai componenti maggiorenni del nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza di suddividere pro quota l'importo dell'RdC. Attualmente, infatti, il beneficio è erogato tramite una sola carta RdC attribuita al richiedente, su cui è corrisposto l'intero importo mensile.

Nel dettaglio, a partire dal 1° giugno 2021, il reddito di cittadinanza può essere erogato **suddividendo in parti uguali**, tra i familiari maggiorenni, la **quota base** del sostegno, pari a un massimo di 500 euro al mese, elevabili sino a 1.100 euro in base alla scala di equivalenza.

La suddivisione della quota comporta il rilascio di **tante carte Rdc** quanti sono i componenti maggiorenni del nucleo.

La quota di RdC a sostegno al pagamento del canone di **affitto** o **mutuo** resta, invece, attribuita al beneficiario intestatario del contratto di affitto o del mutuo.

La **domanda** può essere presentata sia durante l'erogazione dell'RdC che contestualmente alla richiesta del sussidio: ad oggi, per la presentazione della domanda di suddivisione, occorre comunque attendere che l'Inps metta a disposizione l'apposito modulo.

Perché possa essere effettuata la suddivisione, l'importo della prima quota di RdC deve risultare superiore a 200 euro mensili, nel mese in cui viene effettuata la domanda.

Il rilascio di più Carte RdC innalza, inoltre, il limite di **prelievo** delle somme in contanti: in pratica, al posto dell'attuale limite di 100 euro mensili moltiplicati per la scala di equivalenza, su **ciascuna carta** sarà possibile prelevare contanti sino a 100 euro mensili; se ci sono più di due componenti maggiorenni il limite però si abbassa ad 80 euro mensili, indipendentemente dal numero di minorenni presenti nel nucleo.

Tagli alla carta Rdc

Con la pubblicazione del nuovo decreto sulle tempistiche di fruizione del reddito di cittadinanza [6] partono da agosto 2020 le **verifiche** sull'utilizzo della **carta Rdc**: i premi tagli partiranno dunque da settembre.

In particolare, se entro il mese successivo a quello della ricarica l'importo non viene speso, l'ammontare del sussidio residuo, ad eccezione di eventuali arretrati, viene sottratto:

- nei limiti del 20% del reddito di cittadinanza spettante;
- nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso.

Relativamente a **ciascun semestre** di erogazione, viene poi effettuata una verifica dell'eventuale ammontare complessivamente **non speso**.

In particolare, l'ammontare complessivo non speso oppure non prelevato nel semestre viene decurtato dalla disponibilità della carta, fatta eccezione per una mensilità di sussidio riconosciuto.

Chi lavora o percepisce la disoccupazione ha diritto al reddito di cittadinanza?

Il reddito di cittadinanza, come abbiamo osservato, è compatibile con l'**attività lavorativa**: nello specifico, se il lavoratore ha un contratto part time, il suo salario viene integrato, attraverso il reddito di cittadinanza, fino ad arrivare alla soglia di reddito calcolata per il nucleo. Come abbiamo osservato, si può arrivare a un'integrazione del reddito del nucleo familiare pari a 1380 euro al mese per il reddito di cittadinanza, 1536 euro per la pensione di cittadinanza.

Per chi inizia un'attività lavorativa successivamente al periodo di riferimento dell'Isee presentato, è però necessario presentare, assieme alla domanda di Rdc o Pdc, dei modelli integrativi, indicando il reddito non compreso nell'Isee ed il reddito presunto.

Naspi e altre prestazioni collegate allo stato di disoccupazione sono compatibili col reddito di cittadinanza sino al limite della soglia calcolata. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'Isee.

Chi percepisce prestazioni di assistenza ha diritto al reddito di cittadinanza?

Il **decreto** prevede che, ai fini del reddito e della pensione di cittadinanza, il reddito familiare è determinato al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'Isee non più in godimento, ed include i trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare. Fanno eccezione le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi, cioè i trattamenti per il diritto ai quali il reddito non è rilevante, come l'assegno di **accompagnamento**. Non sono inclusi nel valore dei **trattamenti di assistenza** il pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, i rimborsi di spese sostenute, i buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non rileva, poi, il [bonus bebè](#).

Chi fa parte del nucleo familiare per il reddito di cittadinanza?

Il **nucleo familiare** per il Rdc coincide con quello definito a fini Isee, con le seguenti precisazioni:

- marito e moglie fanno parte dello stesso nucleo familiare anche a seguito di separazione o divorzio, se continuano ad avere la stessa residenza; se la separazione o il divorzio sono avvenuti dopo il 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
- i componenti già facenti parte del nucleo familiare Isee o dello stesso nucleo anagrafico, continuano a farne parte ai fini dell'Isee anche a seguito di variazioni anagrafiche, se continuano a risiedere nella medesima abitazione;
- il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare di questi solo se possiede un'età inferiore a 26 anni, è fiscalmente a loro carico, non è coniugato e non ha figli.

Per ottenere il reddito di cittadinanza si deve lavorare?

In base a quanto previsto dal decreto in materia, il **beneficiario** del reddito di cittadinanza si deve impegnare non solo a cercare assiduamente un lavoro ed a riqualificarsi, ma anche a **svolgere gratuitamente attività** per il proprio Comune di residenza, se previste, sino a un massimo di 16 ore settimanali.

Per chi si rifiuta di lavorare è prevista la **decadenza dal sussidio**. Sono però esonerati i [disabili](#) (come definiti dalla legge sul collocamento mirato, cioè gli appartenenti alle categorie protette) e gli studenti, nonché coloro che percepiscono la pensione di cittadinanza e gli over 65.

Possono essere esonerati coloro che hanno carichi di cura ed i disabili gravi, come definiti ai fini Isee (vedi: [Reddito di cittadinanza, benefici per disabili](#)).

Grazie alle nuove previsioni dell'accordo della conferenza stato-regioni [4], ad essere esonerati dagli obblighi sono anche i beneficiari del Rdc in malattia, i tirocinanti e le donne in gravidanza. Chi già lavora è esonerato se l'attività svolta lo impegna per oltre 20 ore settimanali, oppure per oltre 25 ore, considerando anche gli spostamenti dall'abitazione al luogo di lavoro.

Per quanto riguarda, poi, la partecipazione alle iniziative di politica attiva del **lavoro** previste per il beneficiario del reddito, per l'interessato è obbligatorio (a meno che non si tratti di una persona esonerata):

- dichiarare l'immediata disponibilità al lavoro;
- aderire ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
- offrire la propria disponibilità per progetti utili alla collettività realizzati dal proprio Comune, sino a un massimo di 8 ore alla settimana;
- frequentare percorsi per la qualifica o la **riqualificazione professionale**;
- cercare attivamente e quotidianamente lavoro;
- comunicare tempestivamente qualsiasi **variazione del reddito** o della situazione lavorativa;
- accettare uno dei primi tre lavori congrui offerti, o il primo lavoro, dopo 18 mesi dalla percezione del sussidio; in base alla conversione in legge del decreto, un'offerta di lavoro non può essere considerata congrua se la **retribuzione** non risulta almeno pari a 858 euro mensili.

Chi ha un lavoro a tempo pieno, ma è sottopagato, ha comunque diritto al reddito o alla pensione di cittadinanza.

Il cosiddetto **working poor** è assimilato alla **disoccupazione**: in sostanza, chi lavora, ma ha un reddito così basso da non essere tassato (cioè la sua fascia di reddito appartiene alla no tax area: le detrazioni sono più alte dell'Irpef dovuta), può beneficiare delle misure di politica attiva del lavoro come chi è in possesso dello stato di disoccupazione perché privo d'impiego.

I **beneficiari del Rdc** saranno assistiti, nelle attività di politica attiva del lavoro, da dei tutor, i **navigator**. Per approfondire: [Navigator centro per l'impiego, bando e requisiti](#).

Ma osserviamo più nel dettaglio tutti gli adempimenti per ottenere il reddito di cittadinanza.

Quali sono gli adempimenti per mantenere il reddito di cittadinanza?

Una volta ottenuto il sussidio, i componenti del nucleo familiare maggiorenni devono [dichiarare l'immediata disponibilità al lavoro](#), presso i centri per l'impiego o tramite un'apposita piattaforma digitale (**Siulp**), entro 30 giorni dal **riconoscimento del Rdc**.

Sono esonerati dalla disponibilità al lavoro i componenti del nucleo **studenti**, **disabili** (come definiti dalla normativa sul collocamento mirato), già occupati o di età pari o superiore a 65 anni. I

disabili gravi e i componenti con carichi di cura possono ugualmente essere esonerati da uno o più obblighi.

Il richiedente, se non rientra tra gli esonerati, entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato direttamente dal centro per l'impiego, grazie alla banca dati della piattaforma digitale, se uno dei componenti della sua famiglia:

- è **disoccupato** da non più di due anni;
- ha un'età inferiore ai 29 anni;
- è **beneficiario della Naspi**, di un altro sussidio di disoccupazione, o ne ha terminato la fruizione da non più di un anno;
- ha sottoscritto un **Patto di servizio** in corso di validità presso i centri per l'impiego.

La dichiarazione di immediata disponibilità deve essere resa anche dagli altri componenti non esonerati del nucleo, in occasione del primo incontro presso il centro per l'impiego.

Patto per il lavoro

I beneficiari del reddito di cittadinanza non esonerati dagli obblighi di politica attiva devono stipulare, presso un centro per l'impiego o un intermediario accreditato, un **patto per il lavoro**, che ha caratteristiche simili al patto di servizio personalizzato previsto per chi richiede l'indennità di disoccupazione, ma prevede delle attività aggiuntive.

In particolare, sottoscrivendo il patto per il lavoro ci si obbliga a:

- collaborare con l'operatore che deve redigere il bilancio delle competenze, per definire il contenuto del patto stesso;
- accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel patto e, in particolare:
 - registrarsi sull'apposita **piattaforma digitale Rdc**, anche tramite portali regionali, e consultarla quotidianamente come supporto nella ricerca del lavoro;
 - svolgere attività di ricerca attiva di lavoro, secondo le modalità definite nel patto, e comunque con cadenza almeno settimanale;
 - accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, o ai progetti per favorire l'auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel patto;
 - sostenere i **colloqui** psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'**assunzione**, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
 - accettare almeno una di tre **offerte di lavoro** congrue; in caso di fruizione del beneficio in fase di rinnovo, cioè dopo 18 mesi, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua;

- offrire la propria disponibilità per la partecipazione a **progetti comunali utili alla collettività**, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, mettendo a disposizione un massimo di 16 ore alla settimana.

Contenuto del patto per il lavoro

Il Patto, nel dettaglio, contiene:

- i dati della persona;
- l'indice del profilo di occupabilità;
- una sezione, visibile solo all'operatore del Centro per l'impiego, in cui si specificano le altre condizioni della persona (dal punto di vista lavorativo);
- una sezione, opzionale e riservata, in cui l'operatore traccia punti di forza, debolezza, vincoli e disponibilità della persona ed eventuali note;
- una tabella che esplicita le misure concordate, le ulteriori convocazioni e le eventuali offerte di lavoro congrue;
- due distinte sezioni, in cui sono esplicitati i doveri e le sanzioni:
 - Sez. A sul reddito di cittadinanza;
 - Sez. B se il beneficiario del sussidio è anche percettore della Naspi.

Patto per l'inclusione sociale

Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari del Rdc siano presenti particolari criticità, che rendono difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà, che si coordinano a livello di ambito territoriale, per la valutazione multidimensionale del bisogno.

del bisogno e la firma di un **Patto per l'inclusione sociale**. Si tratta di un progetto personalizzato di contrasto alla povertà, che tenga conto delle particolari situazione di salute o di degrado riscontrate.

Convocazioni di massa dai centri per l'impiego

I centri per l'impiego, a partire dal 2 settembre 2019, hanno 30 giorni di tempo per convocare i beneficiari del reddito di cittadinanza destinatari delle misure di politica attiva del lavoro, per sottoscrivere il **patto per il lavoro**. Sono attese oltre 764mila convocazioni, che potranno avvenire anche tramite email o sms. Entro il 15 dicembre i centri per l'impiego effettueranno la presa in carico, verificando i casi di esonero ed esclusione.

Lavori di pubblica utilità obbligatori

L'impegno richiesto ai beneficiari di Rdc va da un minimo di 8 ore a un massimo di **16 ore settimanali**. Deve essere garantita la partecipazione ai progetti del Comune almeno da parte di **almeno un componente** per ogni nucleo familiare (viene scelto quello più giovane). Il Comune deve garantire anche la partecipazione di coloro che percepiscono i sussidi più elevati. Per approfondire: [Reddito di cittadinanza, come funzionano i Puc](#)

Reddito e pensione di cittadinanza: sospesi gli obblighi per coronavirus

Col messaggio 1608/2020, l'Inps ha fornito importanti chiarimenti sulla sospensione degli adempimenti connessi al reddito ed alla pensione di cittadinanza, disposti dal decreto Cura Italia (art.34 DL 18/2020). In particolare:

- sono sospesi gli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni del nucleo familiare: più precisamente, sono sospesi dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno i termini di decadenza previsti per la comunicazione della variazione del nucleo;
- l'obbligo di comunicazione relativo alle variazioni dell'eventuale attività lavorativa deve intendersi sospeso a partire dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, sia per le attività di lavoro autonomo, sia per le attività di lavoro subordinato; con riferimento a queste ultime, qualora la variazione sia intervenuta nei 30 giorni precedenti al 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo eventuali proroghe;
- il termine di 15 giorni entro il quale, a pena di decadenza, devono essere comunicate le variazioni relative al patrimonio immobiliare (ad esempio, acquisto di una seconda casa) e ai beni durevoli (ad esempio, acquisto di autoveicoli e motoveicoli) è sospeso dal 23 febbraio fino al 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe;
- analogamente, per quanto concerne il patrimonio mobiliare, è sospeso dal 23 febbraio 2020 il termine di 15 giorni entro cui devono essere comunicate le variazioni dello stesso derivanti da donazioni o vincite;
 - in entrambi i casi, se le variazioni richiamate sono intervenute nei 15 giorni precedenti il 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo ulteriori proroghe.

Ripristino degli obblighi per i beneficiari di Rdc

Ripristinate dal 18 luglio 2020 le **misure di condizionalità** per i beneficiari del reddito di cittadinanza, ossia l'obbligo di cercare lavoro e di partecipare alle attività di politica attiva (formazione, riqualificazione, stage, progetti) previste dai centri per l'impiego, nonché di presentarsi alle convocazioni del centro per l'impiego.

I percettori del reddito di cittadinanza dovranno dunque mettersi in regola il prima possibile se vogliono continuare a riscuotere il sussidio e recarsi presso i centri per l'impiego.

Se l'interessato non si presenta a 3 convocazioni, decade dal reddito di cittadinanza: il Governo ha dunque domandato all'Anpal di accelerare le pratiche delle convocazioni.

Controlli straordinari sulle famiglie

Dal mese di ottobre 2019, è operativo il nuovo **piano straordinario di controlli**, da parte dei comuni, sull'Isee e sulla residenza delle famiglie beneficiarie del reddito di cittadinanza. Ogni comune, difatti, entro la fine del mese di ottobre, deve procedere a controlli sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini Isee: le verifiche devono riguardare almeno il 5% delle famiglie beneficiarie di Rdc residenti sul territorio comunale.

Inoltre, il comune è tenuto a verificare, entro 30 giorni dalla concessione del sussidio, il requisito della continuità di residenza dei beneficiari in Italia negli ultimi due anni.

I controlli prevedono anche l'incrocio dei dati con le informazioni in possesso degli uffici anagrafici e dei servizi sociali.

I risultati delle verifiche sono inviati all'Inps entro 10 giorni, tramite piattaforma Gepi (piattaforma per la gestione dei **patti per l'inclusione sociale**), perché siano accertate le eventuali sanzioni e, nei casi previsti, siano trasmesse all'autorità giudiziaria.

Quando non si può rifiutare un'offerta di lavoro?

Chi percepisce il reddito di cittadinanza deve accettare almeno una di **tre offerte di lavoro congrue**, la prima offerta di lavoro congrua in fase di **rinnovo del sussidio**.

Ma quando un'offerta di lavoro è congrua ai fini del reddito di cittadinanza? In base a quanto disposto dal decreto sul reddito di cittadinanza:

- se il lavoratore percepisce il reddito di cittadinanza **da non più di 12 mesi**, l'offerta di lavoro deve avere le seguenti caratteristiche:
 - dal punto di vista della coerenza professionale, deve riguardare uno dei settori individuati nel patto di servizio sottoscritto dal lavoratore;
 - la retribuzione offerta deve essere maggiore di 858 euro mensili;
 - la distanza dal luogo di lavoro non può essere superiore a **100 km dalla residenza** dell'interessato, o comunque deve essere raggiungibile in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta; la distanza dal luogo di lavoro non può essere superiore a **250 km dalla residenza** dell'interessato se si tratta di seconda offerta; la sede di lavoro può trovarsi ovunque, nel territorio italiano, se si tratta di terza offerta;
- se il lavoratore percepisce il reddito di cittadinanza **da oltre 12 mesi**, l'offerta di lavoro deve avere le seguenti caratteristiche:

- dal punto di vista della coerenza professionale, deve riguardare uno dei settori individuati nel patto di servizio sottoscritto dal lavoratore, o contigui ai settori individuati;
- la retribuzione offerta deve essere maggiore di 858 euro al mese;
- la distanza dal luogo di lavoro non può essere superiore a **250 km dalla residenza** dell'interessato se si tratta di prima o seconda offerta; la sede di lavoro può trovarsi ovunque, nel territorio italiano, se si tratta di terza offerta;
- se il lavoratore ha ottenuto il **rinnovo del reddito di cittadinanza**, l'offerta di lavoro deve avere le seguenti caratteristiche:
 - dal punto di vista della **coerenza professionale**, può riguardare qualsiasi settore lavorativo;
 - la retribuzione offerta deve essere maggiore di 858 euro mensili;
 - la **sede di lavoro**, esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare non siano presenti componenti di minore età o disabili, può trovarsi **ovunque** nel territorio italiano; in questo caso, il beneficiario continua a percepire il reddito di cittadinanza per altri 3 mesi, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, o per altri 12 mesi, se nel nucleo ci sono minori o disabili.

Il **rapporto di lavoro**, per quanto riguarda la durata, deve essere:

- a tempo indeterminato;
- a termine o con contratto di somministrazione, con una durata di almeno tre mesi.

Per quanto riguarda l'**orario di lavoro**, il rapporto deve essere a tempo pieno, o a tempo parziale, con un orario non inferiore all'80% rispetto all'orario dell'ultimo contratto di lavoro.

Lo **stipendio** previsto, poi, non deve essere inferiore ai minimi della contrattazione collettiva. In base alla conversione in legge del decreto Rdc, la retribuzione deve risultare superiore alla misura massima del reddito di cittadinanza fruibile dal singolo (vale a dire a 780 euro mensili), più il 10%: in parole semplici, l'offerta di lavoro, per essere considerata congrua, deve offrire uno stipendio mensile almeno pari a **858 euro** (780 euro +78 euro, il 10%).

Per quanto riguarda la pensione di cittadinanza, invece, non è necessario lavorare, in quanto rivolta agli over 67. In un certo senso, la pensione di cittadinanza funziona in modo analogo all'attuale [integrazione al trattamento minimo](#) ed alle maggiorazioni, perché si tratta di un sussidio condizionato dal reddito, e non dalle misure di politica attiva del lavoro. L'integrazione, però, è accreditata nella carta acquisti, carta Rdc/Pdc, e non direttamente sulla pensione o sulla prestazione già percepita.

Che cosa succede al reddito di cittadinanza se rifiuto un lavoro?

L'interessato che percepisce il reddito di cittadinanza può **rifiutare** al massimo due proposte lavorative congrue (come definite dal decreto sulla riforma degli ammortizzatori sociali, come

integrato dal decreto sul reddito di cittadinanza) nell'arco del periodo di fruizione del reddito. Ha anche la possibilità di recedere dall'impiego per due volte nell'arco dello stesso periodo. Se, però, percepisce il reddito in fase di rinnovo, deve accettare il primo lavoro congruo proposto.

In caso contrario, perde il sussidio. Ad ogni modo, per chi rifiuta un'**offerta di lavoro congrua** sono previsti severi controlli della Guardia di Finanza, volti a verificare lo svolgimento di lavoro nero. Si rischia anche il carcere, ne abbiamo parlato in: [Reddito di cittadinanza, controlli per chi rifiuta il lavoro](#).

Assegno di ricollocazione per beneficiari del reddito di cittadinanza

I **beneficiari di Rdc** hanno anche diritto a una prestazione economica che può arrivare sino a 5mila euro, l'[assegno di ricollocazione](#).

L'assegno è riconosciuto sotto forma di voucher spendibile presso i centri o le agenzie per l'impiego, o presso i delegati della Fondazione consulenti per il lavoro, che possono incassarlo solo se riescono a trovare una nuova occupazione al beneficiario della misura.

La misura dell'assegno varia non solo a seconda della durata del [contratto di lavoro](#) concluso dal disoccupato, ma anche del suo profilo di occupabilità, che dipende dall'età, dal sesso, dall'istruzione, dall'esperienza e dalla residenza: in pratica, più è difficile collocare il lavoratore, più è alto l'assegno per chi trova lavoro, sino a 5mila euro.

I percettori del sussidio beneficiari di Rdc, come osservato, sono tenuti a stipulare il **Patto per il lavoro** con il centro per l'impiego: decorsi 30 giorni dalla data di liquidazione della prestazione, ricevono dall'Anpal l'assegno di ricollocazione (Adr) da spendere presso i soggetti abilitati ai **servizi di assistenza al reimpiego**.

A pena di **decadenza dal reddito di cittadinanza**, inoltre, il beneficiario di Rdc deve attivare il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione: in pratica, deve scegliere il soggetto erogatore del servizio di assistenza e fissare la data del primo appuntamento, entro 30 giorni dal riconoscimento dell'assegno.

Se il soggetto erogatore prescelto non si attiva nella **ricollocazione del beneficiario**, questo deve rivolgersi ad un altro soggetto erogatore.

Quali sono i vantaggi per chi assume un beneficiario del reddito di cittadinanza?

Il datore di lavoro deve comunicare i posti disponibili telematicamente, attraverso il sistema informativo dell'Anpal.

Se viene assunto un beneficiario di Rdc a tempo pieno e indeterminato, anche con contratto di apprendistato, il datore di lavoro beneficia di un esonero contributivo, pari all'importo mensile del Reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore e comunque entro **780 euro mensili**.

La durata dell'esonero è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute del Reddito di cittadinanza, ma lo sgravio non può essere inferiore a **5 mensilità**.

Contestualmente all'assunzione il datore di lavoro può stipulare, se necessario, un patto di formazione, presso il centro per l'impiego, con il quale garantisce al lavoratore un corso formativo o di riqualificazione professionale.

Il patto di formazione può essere stipulato anche dagli enti formativi accreditati. Se il percorso di formazione porta ad un'assunzione a tempo pieno e indeterminato, l'esonero contributivo per il datore di lavoro è dimezzato, fino ad un massimo di **390 euro mensili**, e spetta per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero delle mensilità di Rdc già godute, comunque per un periodo non inferiore a **6 mensilità**.

La restante metà dell'importo spetta all'ente formativo accreditato, sotto forma di sgravio contributivo, sempre per un massimo di 390 euro mensili.

Sia nel primo che nel secondo caso, l'agevolazione è riconosciuta solo se l'assunzione realizza un incremento occupazione netto del numero di dipendenti, nel rispetto dei principi generali stabiliti per gli incentivi alle assunzioni.

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli incentivi fruibili, può beneficiare delle agevolazioni all'assunzione tramite credito d'imposta.

Operativo il bonus assunzione per beneficiari del reddito di cittadinanza

L'Inps, con comunicato stampa del 15 novembre 2019, informa che è operativa la procedura informatica per richiedere l'Incentivo per l'assunzione dei percettori di reddito di cittadinanza, spettante ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato i beneficiari di RdC.

Agevolazioni per chi si mette in proprio

Sono previsti dei vantaggi anche per i beneficiari di Rdc che si mettono in proprio, avviando un'**attività lavorativa autonoma** o di impresa individuale o una società cooperativa, entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio.

Può essere infatti riconosciuto, in un'unica soluzione, un beneficio addizionale pari a **6 mensilità** di Reddito di cittadinanza, nei limiti di **780 euro mensili**. Ne abbiamo parlato in: [Bonus reddito di cittadinanza per chi si mette in proprio](#).

Bonus di 6 mesi Reddito di cittadinanza per chi si mette in proprio

L'Inps, con messaggio 3212/2021, ha fornito chiarimenti in merito al beneficio addizionale pari a **6 mensilità del Reddito di cittadinanza**, in favore dei beneficiari di Rdc che avviano, entro i primi 12 mesi di fruizione:

- un'attività lavorativa autonoma;
- un'attività d'impresa individuale;
- una società cooperativa.

In particolare, l'istituto informa che è possibile presentare domanda di beneficio addizionale, previa compilazione del nuovo schema di modello telematico "RdC-Com Esteso", tramite il portale web Inps, gli Istituti di patronato ed i Caf.

A breve sarà pubblicata un'apposita circolare, con la quale sarà illustrata la disciplina di dettaglio.

Domanda di rinnovo Rdc: istruzioni dell'Inps

L'Inps, con messaggio 3627/2020, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle domande di rinnovo del reddito di cittadinanza, per chi ne ha fruito in modo continuativo da aprile 2019 e ha pertanto terminato i 18 mesi di fruizione nel mese di settembre 2020. Nel messaggio, sono state illustrate le regole sul computo dei 18 mesi nell'ipotesi in cui il periodo massimo sia raggiunto con la fruizione di 2 o più domande, nonché le regole sulle variazioni di elementi relativi al nucleo familiare.

Come si perde il reddito di cittadinanza?

È molto facile decadere dal diritto al reddito di cittadinanza: per chi utilizza **documenti falsi**, omette informazioni obbligatorie o **non dichiara le variazioni di reddito** è prevista addirittura la reclusione, assieme alla perdita del sussidio per 10 anni.

Nel dettaglio, se per ottenere o **mantenere il beneficio** sono utilizzati o presentati dichiarazioni e documenti falsi o attestanti cose non vere, o si omettono informazioni dovute, chi consegue indebitamente il sussidio è punito:

- con la **reclusione** da 2 a 6 anni;
- con la **revoca retroattiva del beneficio**;
- con l'impossibilità di chiedere il sussidio prima che siano decorsi 10 anni dalla condanna.

Le **sanzioni**, assieme all'impossibilità di chiedere il beneficio per 10 anni, sono previste anche per chi non comunica le variazioni rilevanti per il diritto al reddito: la variazione del reddito è presunta nel caso in cui sia accertato che l'interessato **lavora in nero** o "in grigio", cioè che ha un rapporto di lavoro non dichiarato o un rapporto per il quale è dichiarata una retribuzione più bassa, come il "**finto part time**".

Si **decade dal reddito di cittadinanza** anche quando uno dei componenti del nucleo familiare:

- non sottoscrive il patto per il lavoro o il patto per l'inclusione sociale, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
- non attiva, avendone diritto, il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione;
- non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, o ad altre iniziative di politica attiva o di attivazione;
- non lavora gratuitamente nei progetti comunali, se istituiti;
- rifiuta un'offerta di lavoro congrua, dopo averne già rifiutate due;
- rifiuta un'offerta congrua dopo 18 mesi di fruizione del beneficio;

- non effettua le comunicazioni obbligatorie, o effettua comunicazioni false, producendo un beneficio economico del reddito di cittadinanza maggiore;
- non presenta una **dichiarazione Isee** aggiornata, in caso di variazione del nucleo familiare;
- rende una dichiarazione falsa (anche nella dichiarazione Isee).

Reddito di cittadinanza e lavoro nero

In caso di impiego irregolare di lavoratori subordinati, membri di un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza, al datore di lavoro viene comminata la **maxi sanzione per lavoro nero** con importo maggiorato del 20 per cento. Non rileva il fatto che il lavoratore non sia il soggetto che ha richiesto il reddito di cittadinanza.

Il lavoratore in nero beneficiario del reddito di cittadinanza, qualora l'attività lavorativa svolta non sia stata comunicata all'Inps, commette difatti reato, anche se non è lui ad aver richiesto il sussidio, in quanto risulta comunque beneficiario della misura.

Riduzione del reddito di cittadinanza

Se gli interessati **non si presentano alle convocazioni** disposte nel patto è prevista:

- la **decurtazione di una mensilità** del sussidio, in caso di prima mancata presentazione;
- la **decurtazione due mensilità** alla seconda mancata presentazione;
- la **decadenza dalla prestazione**, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di **orientamento**, da parte anche di un solo componente del nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

- la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
- la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.

In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel **patto per l'inclusione sociale** relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni, o degli impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:

- la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;
- la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;
- la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;
- la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.

L'Inps si occupa di **applicare le sanzioni** diverse da quelle penali e del recupero del sussidio non dovuto: le informazioni sulle violazioni sono trasmesse all'istituto dai centri per l'impiego e dai comuni.

Se il reddito di cittadinanza non è integralmente speso nel mese di fruizione, può essere **ridotto sino al 20%**. Per approfondire: [Come utilizzare la carta Rdc](#).

Se l'interessato decade dal sussidio, il reddito di cittadinanza può essere richiesto solo decorsi 18 mesi dalla data del provvedimento di decadenza. Non può essere richiesto prima del termine da un altro componente della famiglia.

Nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, il termine per richiedere nuovamente il reddito di cittadinanza è ridotto a 6 mesi.

Come si chiede il reddito di cittadinanza?

Il modulo di domanda per il reddito di cittadinanza è stato predisposto dall'Inps: si tratta del **modulo SR 180**, o Rdc/Pdc, che può essere scaricato anche dal portale web dell'istituto o dal portale del reddito di cittadinanza.

Il modulo di domanda deve essere presentato dal richiedente alle **Poste**, o presso uno sportello **Caf** o ancora, telematicamente, attraverso il nuovo **portale del reddito di cittadinanza** (Redditodicittadinanza.gov.it). Si prevede anche la possibilità di presentare la domanda di reddito di cittadinanza assieme alla [dichiarazione Isee](#), online tramite sito web dell'Inps, a breve.

Le informazioni contenute nella **domanda del reddito di cittadinanza** devono essere comunicate dal sito web, dalle Poste o dal Caf all'Inps, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

Per il riconoscimento del beneficio, l'Inps deve verificare, entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione, il possesso dei requisiti d'accesso. I Comuni, inoltre, devono verificare i requisiti di residenza e di soggiorno e devono comunicare l'esito della verifica.

L'iter per il riconoscimento del sussidio ha dunque una durata media di 15-20 giorni; le domande per il reddito e per la pensione di cittadinanza possono essere inviate ogni mese.

Domanda reddito di cittadinanza nel sito dell'Inps

Le **domande di Reddito e Pensione di Cittadinanza** (domanda Rdc/Pdc) possono essere presentate:

- tramite gli sportelli delle Poste;
- accedendo in via telematica, tramite Spid, al sito www.redditicittadinanza.gov.it;
- presso i Caf;
- presso gli istituti di patronato.

Alla luce del particolare momento che sta attraversando il Paese e della necessità di limitare gli spostamenti delle persone per meglio fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia di coronavirus, col messaggio 1681/2020 l'Inps ha informato della nuova possibilità di trasmettere la domanda di Reddito e Pensione di Cittadinanza anche attraverso il sito internet dell'istituto.

Per compilare la domanda è necessario autenticarsi nel **sito dell'Inps** con Pin dispositivo, Spid, Carta Nazionale dei Servizi Cns e Carta di Identità Elettronica Cie.

Il servizio è raggiungibile nella sezione del sito "Reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza"

Anche in questo caso, per la valida presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso di un'Isee valido, o comunque deve presentare la dichiarazione Isee al momento della presentazione della domanda di Reddito di Cittadinanza.

I dati richiesti e le dichiarazioni di responsabilità previsti in sede di presentazione della domanda sono gli stessi previsti dal modulo di domanda RdC/Pdc.

Modello Rdc Pdc Com Ridotto

Se uno o più componenti del nucleo hanno avviato, prima della presentazione della domanda di sussidio, attività di lavoro subordinato, autonomo o d'impresa (anche in forma di partecipazione), e il reddito derivante dall'attività non è incluso nell'Isee sulla cui base si calcola il Rdc o la Pdc, il modello di domanda del reddito o della pensione di cittadinanza va integrato.

Per questo motivo, deve essere presentato, assieme al modello di domanda Rdc/ Pdc SR180, il **modello RdC/Pdc Com Ridotto (SR182)**, che serve a comunicare lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, autonomo o d'impresa.

Per il 2019, il modulo deve essere presentato nel caso in cui il cui reddito non sia confluito nella dichiarazione Isee, in quanto questa è riferita ai redditi dell'anno 2017 e non considera gli eventuali redditi percepiti successivamente.

Come si comunicano le variazioni sul reddito di cittadinanza?

Se uno o più componenti del nucleo hanno avviato, dopo la presentazione della domanda di sussidio, attività di lavoro subordinato, autonomo o d'impresa (anche in forma di partecipazione), per comunicare gli eventi e le variazioni reddituali e patrimoniali che possono incidere sul diritto al reddito di cittadinanza si deve utilizzare il **modello RdC PdC - Com Estesio (SR 181)**.

Nello specifico, questo modello deve essere presentato per comunicare:

- lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, autonomo o d'impresa avviate dopo aver presentato la domanda di Rdc/ Pdc;
- alcune particolari variazioni del nucleo familiare, avvenute dopo la presentazione della domanda;
- qualsiasi variazione del patrimonio immobiliare o di possesso di beni durevoli, intervenuta dopo rispetto alle variazioni eventualmente comunicate nella dichiarazione Isee, che comporti il venir meno dei requisiti.

Per compilare questo modulo il sussidio deve risultare già in corso di erogazione.

Il modello RdC/PdC - Com Estesio deve essere presentato **entro 30 giorni** dall'evento a pena di decadenza dal beneficio; se il modello è presentato per l'avvio di un'attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa individuale o di partecipazione durante la fruizione del sussidio, deve essere indicato il reddito presunto per l'anno.

Solo se l'attività lavorativa è autonoma o d'impresa, la comunicazione va rinnovata entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento (ad esempio, entro il 15 aprile per il trimestre gennaio-marzo), indicando il reddito percepito nel trimestre.

Per il lavoro dipendente, il reddito presunto è calcolato moltiplicando lo stipendio mensile per il numero di mesi in cui si prevede di lavorare, e concorre alla determinazione dell'importo del Rdc nella misura dell'80%. Non devono essere dichiarati i redditi da tirocinio, da attività socialmente utili e da lavoro accessorio.

Per il lavoro autonomo o d'impresa, il reddito è determinato come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e le spese sostenute per l'esercizio dell'attività, relativi al trimestre di riferimento; questo reddito concorre alla determinazione del sussidio a partire dalla terza mensilità successiva a quella di variazione (per le prime due mensilità l'importo resta invariato), e successivamente è aggiornato ogni trimestre solare, avendo a riferimento il trimestre precedente. Quando l'attività lavorativa già comunicata continua nell'anno successivo, entro il mese di gennaio deve essere dichiarato il reddito annuo presunto.

Col modello SR181 bisogna anche comunicare:

- lo stato detentivo o il ricovero in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione, di uno o più componenti del nucleo familiare, successivamente alla presentazione della domanda di reddito o pensione di cittadinanza, o la cessazione di questo stato;
- le dimissioni volontarie dal lavoro, ad eccezione di quelle per giusta causa, di uno o più componenti della famiglia;
- ogni **variazione del patrimonio immobiliare, mobiliare e dei beni durevoli** intervenuta dopo il periodo considerato nella dichiarazione Isee in corso di validità, se comporta la perdita dei requisiti per la richiesta del reddito o della pensione di cittadinanza; queste variazioni vanno comunicate **entro 15 giorni** dal loro verificarsi.

Perdita del reddito di cittadinanza in caso di vincite, successioni e donazioni

Se a causa di una **vincita**, di un'**eredità** o di una **donazione**, uno dei componenti del nucleo riceve una cospicua somma o un bene significativo, come un immobile, un'auto, o una moto, l'intera famiglia può perdere il reddito di cittadinanza, se viene superata la soglia massima di patrimonio immobiliare o mobiliare.

In questi casi, si deve comunicare la variazione patrimoniale, o riguardante i beni durevoli, entro 15 giorni: se la comunicazione non viene effettuata, si va incontro alla perdita del reddito e della pensione di cittadinanza, oltre alle sanzioni penali previste.

Rinuncia al reddito di cittadinanza

Si può rinunciare al reddito di cittadinanza? la risposta è affermativa: l'Inps ha appena definito una procedura ufficiale che servirà a chi vuole dire addio al sussidio. Ma perché si dovrebbe rinunciare al beneficio? In molti, purtroppo, hanno diritto a percepire importi molto esigui, sino a 300 euro al mese, alcuni addirittura hanno diritto a soli 40 euro mensili. In cambio, però, sono tenuti ad effettuare numerosi adempimenti, come abbiamo potuto osservare, e rischiano condanne penali anche per la sola dimenticanza di denunciare le variazioni rilevanti ai fini del reddito. Insomma, troppi oneri e troppi rischi, in cambio di poco. Ne abbiamo parlato in: [Rinuncia al reddito di cittadinanza](#).

L'Inps, con un recente messaggio, ha fornito le istruzioni per gestire le richieste di **rinuncia al Reddito di cittadinanza**.

La rinuncia può essere effettuata dal richiedente titolare della Carta Rdc, che deve dichiarare che la domanda di rinuncia è presentata in nome e per conto del nucleo familiare. Per richiedere la rinuncia, si deve utilizzare il modulo SR183, che deve essere presentato alle strutture territoriali dell'Inps.

La rinuncia comporta la disattivazione della carta Rdc, con decorrenza dal momento della rinuncia stessa: eventuali importi residui ancora presenti nella carta non saranno più utilizzabili.

La rinuncia non comporta in alcun modo la riattivazione del Rei, nel caso in cui la famiglia ne fosse beneficiaria prima della richiesta di Reddito di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza: 600mila nominativi controllati dalla finanza

L'Inps ha appena inviato alla Guardia di Finanza ben 600mila nominativi di beneficiari di Rdc, perché siano sottoposti a verifiche, finalizzate a individuare chi lavora in nero o in grigio (con compensi fuori busta) o chi, comunque, possiede redditi o patrimoni nascosti.

Chi richiede il Rdc senza averne diritto rischia sino a 6 anni di reclusione, la revoca immediata del sussidio e l'impossibilità di richiederlo per 10 anni. Chi invece perde il diritto al Rdc successivamente, senza dichiarare le variazioni di reddito e della situazione lavorativa con l'apposito modello, rischia sino a 3 anni di carcere, oltre alla revoca immediata del sussidio e all'impossibilità di richiederlo per 10 anni.

Secondo il viceministro Garavaglia, oltre il 70% delle domande di Rdc presenterebbe irregolarità. Per approfondire: [Reddito di cittadinanza, controlli a tappeto della finanza](#).

Cambia l'Isee per il reddito di cittadinanza

Cambiano, con la conversione in legge del decreto Crescita, le regole sull'**attestazione Isee**, indispensabile per ottenere il reddito di cittadinanza. In particolare:

- la validità dell'attestazione Isee 2019 (cioè della dichiarazione Isee presentata nel 2019) scadrà il 31 dicembre 2019;

- la validità della dichiarazione Isee presentata nel 2020 scadrà il 31 dicembre 2020;
- per le dichiarazioni Isee presentate negli anni successivi, l'attestazione sarà valida sino al 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione;
- si dovrà ancora attendere il debutto dell'Isee precompilato;
- a breve ci si potrà avvalere del nuovo Isee corrente, che avrà una validità di 6 mesi e che potrà essere ottenuto non solo da chi perde il lavoro, ma anche da chi perde un sussidio, come il reddito di cittadinanza, o una pensione;
- infine, si potrà chiedere di riferire l'attestazione Isee ai redditi dell'anno precedente, e non al secondo anno precedente.

Per saperne di più: [Nuovo Isee, che cosa cambia.](#)

Reddito di cittadinanza per chi ha appena perso il lavoro

Il reddito di cittadinanza, grazie al nuovo Isee corrente, potrà essere ottenuto anche dalle famiglie in cui uno dei componenti ha appena **perso il lavoro**, o un sussidio, o la cui situazione reddituale ha subito un decremento pari ad almeno il 25%: è quanto previsto dal decreto Crescita, recentemente convertito in legge.

In questo modo, la situazione del nucleo familiare fotografata nell'Isee sarà quanto più vicina a quella reale ed attuale.

Per saperne di più: [Nuovo Isee corrente](#)

Reddito di cittadinanza: nuovi chiarimenti dall'Inps

Possibilità, per i nuclei familiari con un reddito al di sopra della soglia per il diritto al sussidio, di ottenere comunque il reddito o la pensione di cittadinanza, se risulta l'**affitto** o il mutuo a carico. Nessuna preclusione del reddito di cittadinanza per i nuclei familiari dei lavoratori che hanno rassegnato le **dimissioni**, più elasticità per gli stranieri extracomunitari che non riescono a procurare dal Paese di origine i documenti richiesti per il sussidio. E ancora: come aver diritto al Rdc in caso di separazione e divorzio, che cosa fare se si ricevono dei soldi o si trova un nuovo lavoro, chi è esonerato dagli obblighi in materia di lavoro. Tutto questo, è illustrato nella nuova circolare dell'Inps sul reddito e sulla pensione di cittadinanza [3], che contiene numerose e importantissime delucidazioni. Per saperne di più: [Reddito di cittadinanza, tutti i chiarimenti dell'Inps.](#)

Integrazione delle domande di Rdc presentate nel mese di marzo 2019

A decorrere da ottobre 2019, il contenuto delle **dichiarazioni** già rese da coloro che hanno presentato la domanda di Reddito di cittadinanza nel mese di marzo 2019 deve essere allineato a quello previsto a regime dopo la conversione in legge del decreto, conformemente ai nuovi modelli.

In particolare, il modello deve essere integrato con la dichiarazione, da rendersi a cura del richiedente il Rdc, sulla mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, e sulla mancanza di condanne definitive nei dieci anni precedenti la richiesta, per i delitti indicati nel decreto legge [5].

Conseguentemente, per evitare che i beneficiari del sussidio con decorrenza aprile 2019 debbano nuovamente presentare domanda, con aggravio di tempi, costi e sovraccarico dei sistemi informativi, e al fine di garantire la continuità nell'erogazione del beneficio economico e nel processo di presa in carico presso i Centri per l'impiego e i Comuni, i nuclei familiari interessati possono integrare le dichiarazioni di responsabilità presentate in domanda e prendere atto delle informative aggiornate, con le modalità descritte nel messaggio Inps 3568 del 2 ottobre 2019. L'integrazione, sussistendo tutte le condizioni di legge, renderà possibile la prosecuzione nella percezione del beneficio economico senza interruzioni.

Progetti utili alla collettività: chiamata per migliaia di beneficiari di Rdc

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, ha firmato il decreto contenente le linee guida per i Comuni sui **lavori di pubblica utilità** da assegnare a chi percepisce il Reddito di Cittadinanza; sulla base di questo documento, i Comuni potranno avviare a breve i PUC, Progetti Utili alla Comunità.

In queste settimane saranno dunque chiamati a prestare servizio a favore del proprio Comune di residenza tutti i beneficiari del Rdc non esonerati dagli obblighi connessi alle politiche attive del lavoro.

Il servizio reso è gratuito, o meglio è compensato dalla percezione del reddito di cittadinanza.

I titolari del sussidio non potranno comunque:

- sostituire personale dipendente dell'ente presso il quale prestano servizio;
- ricoprire ruoli o cariche nell'organizzazione dell'ente che ha proposto il progetto;
- sostituire lavoratori assenti per malattia, congedi parentali, ferie ed altri istituti o più in generale essere utilizzati per compensare temporanee esigenze di organico in alcuni periodi di carico più intenso di lavoro.

Note

[1] Art.1 DL 4/2019.

[2] I reati per i quali è prevista la decadenza dal reddito sono i seguenti:

- utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, omissione di informazioni dovute, al fine di conseguire il sussidio;
- omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini previsti dal DL 4/2019;

- reati previsti dagli articoli 270 -bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 -bis del codice penale, nonché delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 -bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati.

[3] Inps circ. 100/2019.

[4] Accordo della conferenza stato-regioni n.88/2019.

[5] Art.7 co. 3 Dl 4/2019.

[6] DM 2 marzo 2020.

[7] Tribunale di Trani, RG. 6028-1/2018.